

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1966 (Stampato n. 1513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(**JERVOLINO**)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**ANDREOTTI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 maggio 1966*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), alla quale aderisce la maggior parte degli Stati esercitanti attività nel campo dell'aviazione civile, e fra questi anche il nostro Paese, ha promosso negli scorsi anni appositi studi

da parte del suo Comitato giuridico, ed infine ha tenuto a Tokio una conferenza diplomatica alla quale hanno partecipato oltre 60 Stati, sul problema delle infrazioni alle leggi penali o di altri atti che comunque possono compromettere la sicurezza delle aeronavi o

delle persone o dei beni a bordo delle stesse. La Conferenza si è conclusa il 14 settembre 1963 con la firma di una Convenzione che dopo aver ottenuto l'approvazione del Senato della Repubblica è stata trasmessa alla Presidenza della Camera in data 31 maggio e quindi esaminata in sede referente dalla III Commissione che ha espresso il suo parere favorevole per l'autorizzazione alla ratifica da parte della Camera dei deputati.

La Convenzione costituisce un atto internazionale di particolare valore nel campo dell'aviazione civile (e difatti non si applica nel caso di aeronavi utilizzate a fini militari, di dogana o di polizia). Essa riguarda il campo delle infrazioni alle leggi penali ed è rivolta a stabilire a chi spetti l'autorità e la competenza per tutelare il rispetto della legge, mantenere l'ordine sull'aeronave, evitare danni alle persone o alle cose che si trovino sull'aeronave stessa.

A tal fine, la Convenzione riconosce la competenza dello Stato di immatricolazione dell'aeronave, regola i poteri del comandante e risolve le non facili questioni che possono sorgere nei confronti della responsabilità di volo, nel sorvolo o nello sbarco negli aero-

porti, sempre a tutela dell'ordine a bordo dell'aeronave e fino ai casi di cattura illecita dell'aeronave. Per queste ragioni la Convenzione si pone come uno strumento nuovo rivolto a regolare le nuove relazioni intercorrenti fra gli Stati in forza della navigazione aerea in così continuo ed incessante sviluppo e può pertanto meritare la ratifica da parte del nostro Paese per gli scopi che si prefigge e l'intesa che essa, con la sua applicazione, si propone di raggiungere fra gli Stati del mondo intero.

La Convenzione, infatti, è aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata.

L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale è l'organo incaricato di raccogliere le ratifiche e notificarle agli Stati, così come di seguirne l'applicazione nell'interesse di un servizio di tanta importanza nella vita contemporanea e perciò nelle relazioni fra i vari Paesi.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, a nome della III Commissione, chiedo il vostro voto favorevole al disegno di legge.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.